

### 1.1 FONDAMENTI

---

La Banca nazionale è una società anonima retta da norme speciali e amministrata con il concorso e sotto la sorveglianza della Confederazione. La struttura organizzativa e l'attribuzione delle competenze sono regolate dalla Legge sulla Banca nazionale del 3 ottobre 2003 (LBN) e dal Regolamento di organizzazione della Banca nazionale del 14 maggio 2004 (ROrg). Legge e regolamento fungono da statuto societario.

#### Mandato

Il mandato della Banca nazionale deriva direttamente dalla Costituzione federale. Secondo l'art. 99 la Banca nazionale è chiamata a condurre la politica monetaria nell'interesse generale del Paese. Questo stesso articolo sancisce inoltre l'indipendenza della Banca nazionale, così come il suo obbligo di costituire sufficienti riserve monetarie, parte delle quali in oro, attingendo ai suoi proventi. Infine, la Costituzione stabilisce che almeno due terzi dell'utile netto della Banca nazionale siano distribuiti ai Cantoni.

#### Legge sulla Banca nazionale e disposizioni applicative

Il quadro legale dell'attività della Banca nazionale è costituito in primo luogo dalla Legge sulla Banca nazionale che traduce in termini concreti il mandato costituzionale conferito all'istituto di emissione (art. 5) e la sua indipendenza (art. 6). Quale contrappeso a tale autonomia, la legge prevede un obbligo di rendiconto e di informazione della Banca nazionale nei confronti del Consiglio federale, del Parlamento e del pubblico in generale (art. 7). L'ambito operativo è definito negli artt. 9-13, mentre gli strumenti che la Banca nazionale impiega per l'attuazione della politica monetaria e per l'investimento delle riserve monetarie sono stabiliti nelle corrispondenti direttive.

La LBN contiene inoltre le basi giuridiche per la raccolta di dati statistici sul mercato finanziario, per l'imposizione alle banche di riserve minime, nonché per la sorveglianza delle infrastrutture del mercato finanziario. Le disposizioni applicative riguardo a tali potestà sovrane sono contenute nell'Ordinanza sulla Banca nazionale (OBN) emanata dalla Direzione generale della BNS.

Infine la LBN definisce anche le basi della struttura organizzativa della Banca nazionale (artt. 3 e 33-48).

Le disposizioni del diritto azionario sulle retribuzioni, sulla rappresentanza da parte di un membro di un organo della società e da parte di un depositario nonché sulla rappresentanza indipendente nelle società anonime quotate in borsa non si applicano alla Banca nazionale poiché elementi centrali della sua organizzazione non sono regolati dal diritto azionario, bensì dalla Legge sulla Banca nazionale. Entro i limiti consentiti dalla LBN, la Banca nazionale adotta tuttavia le disposizioni del diritto azionario. Ciò vale in particolare per il divieto della rappresentanza da parte di un membro di un organo della società e da parte di un depositario, nonché per i requisiti e le facoltà della rappresentanza indipendente.

## **1.2 AZIONISTE E AZIONISTI**

La Banca nazionale ha un capitale azionario di 25 milioni di franchi, interamente versato, suddiviso in 100 000 azioni nominative del valore nominale unitario di 250 franchi. Le azioni nominative della Banca nazionale sono negoziate presso la Borsa svizzera (SIX Swiss Exchange) nello Swiss Reporting Standard.

Azioni nominative quotate  
in borsa

Nel 2023 i Cantoni e le banche cantonali hanno mantenuto invariato il loro portafoglio di azioni della BNS. A fine anno possedevano ancora il 50,9% del capitale azionario. Delle rimanenti azioni registrate, che costituivano il 26,9% (2022: 27,0%) del capitale azionario, 26 559 (2022: 26 652) si trovavano in possesso di soggetti privati. Di queste, 15 116 (2022: 14 686) sono dotate di diritto di voto. La quota di azioni non iscritte a registro (posizione dispo) è lievemente salita in corso d'anno, passando dal 22,0% al 22,2%.

Rispetto all'anno precedente, il totale delle azioni con diritto di voto è aumentato appena. A fine 2023, 26 Cantoni (2022: 26) e 24 banche cantonali (24) detenevano il 76,8% delle azioni con diritto di voto (77,2%). I diritti di voto dei soggetti privati sono saliti dal 22,3% al 22,8%. La Confederazione non è azionista della Banca nazionale.

Gli azionisti principali erano il Cantone di Berna con il 6,63% del capitale azionario (6630 azioni), il Cantone di Zurigo con il 5,20% (5200 azioni), Theo Siegert, Düsseldorf, con il 5,01% (5010 azioni), il Cantone di Vaud con il 3,40% (3401 azioni) e il Cantone di San Gallo con il 3,00% (3002 azioni).

Nel 2023 nessun membro del Consiglio di banca deteneva azioni della Banca nazionale. Il Codice di condotta per i membri del Consiglio di banca vieta espressamente a questi ultimi di detenere azioni della BNS. Al 31 dicembre 2023 un membro supplente della Direzione generale e una persona vicina a un membro della Direzione generale erano titolari entrambi di un'azione.

**Diritti dell'azionariato**

I diritti di azioniste e azionisti sono definiti dalla LBN; le disposizioni del diritto azionario trovano applicazione solo in via suppletiva. Poiché la Banca nazionale assolve un mandato pubblico ed è amministrata con il concorso e sotto la sorveglianza della Confederazione, tali diritti sono limitati rispetto a quelli di una società anonima di diritto privato. Azioniste e azionisti non appartenenti al settore pubblico dispongono al massimo di 100 voti. Il dividendo non può superare il 6% del capitale azionario; la parte restante dell'utile di bilancio ripartibile è destinata per un terzo alla Confederazione e per due terzi ai Cantoni.

Prima di essere presentati all'Assemblea generale per la ratifica, il rapporto annuale e il consuntivo annuale devono essere approvati dal Consiglio federale. Derogano al diritto azionario anche altre disposizioni relative alla convocazione, all'ordine del giorno e alle decisioni dell'Assemblea generale. L'iscrizione di punti all'ordine del giorno con relative proposte deve essere sottoscritta da almeno 20 fra azioniste e azionisti e presentata per tempo in forma scritta al, o alla, presidente del Consiglio di banca prima dell'invio della convocazione.

**Comunicazioni all'azionariato**

Le comunicazioni avvengono di norma mediante lettera inviata agli indirizzi iscritti nel registro delle azioni e mediante un'unica pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio. Non viene fornita alcuna informazione che non sia divulgata anche pubblicamente.

**Rappresentante indipendente**

Istruzioni e procure destinate al, o alla, rappresentante indipendente possono essere trasmesse per posta, in formato cartaceo o elettronico.

### **1.3 STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

---

La Banca nazionale ha due sedi, una a Berna e l'altra a Zurigo, ed è suddivisa in tre dipartimenti. Le unità organizzative del 1° e del 3° dipartimento si trovano principalmente a Zurigo, quelle del 2° dipartimento principalmente a Berna. Ciascun dipartimento è diretto da un membro della Direzione generale e può contare fino a due membri supplenti della Direzione generale.

Dipartimenti

La succursale di Singapore permette alla Banca nazionale di gestire in modo efficiente la componente Asia-Pacifico delle riserve valutarie e coadiuva l'attuazione della politica monetaria. La presenza in loco consente inoltre l'attenta osservazione e analisi degli sviluppi sui mercati finanziari e contribuisce alla comprensione delle condizioni economiche e di mercato nell'area.

Succursale

La funzione di osservatorio dell'evoluzione economica e di canale di comunicazione della politica monetaria della Banca nazionale a livello regionale è svolta dalle delegate e dai delegati alle relazioni economiche regionali. Pertanto, la Banca nazionale dispone di rappresentanze presso le sedi di Berna e Zurigo, nonché a Basilea, Ginevra, Losanna, Lucerna, Lugano e San Gallo. Le delegate e i delegati sono assistiti dai Comitati consultivi economici regionali, i quali intrattengono con i primi uno scambio regolare di informazioni e formulano una valutazione, ad uso della Direzione generale, sulla situazione economica e sulle ripercussioni della politica monetaria nelle rispettive regioni.

Rappresentanze

Per il ritiro e l'emissione di banconote e monete la Banca nazionale si avvale inoltre di 13 agenzie, gestite da banche cantonali.

Agenzie

### **1.4 ORGANI E COMPETENZE**

---

Gli organi della Banca nazionale sono l'Assemblea generale, il Consiglio di banca, la Direzione generale e l'Organo di revisione. La composizione degli organi è indicata a pag. 229 seg.

L'Assemblea generale elegge cinque degli undici membri del Consiglio di banca e designa l'Organo di revisione; i membri del Consiglio di banca sono eletti mediante votazioni singole. L'Assemblea generale approva il rapporto annuale e il consuntivo annuale e decide circa il discarico da concedere al Consiglio di banca. Nel quadro della destinazione dell'utile di esercizio essa stabilisce inoltre l'ammontare del dividendo, il quale non può tuttavia eccedere il 6% del capitale azionario.

Assemblea generale

## Consiglio di banca

Il Consiglio di banca è l'organo di vigilanza e di controllo della Banca nazionale. Sei membri sono nominati dal Consiglio federale e i restanti cinque sono eletti dall'Assemblea generale. Al Consiglio federale compete anche la designazione del, o della, presidente e vicepresidente. Il Consiglio di banca esercita la vigilanza e il controllo sull'attività della Banca nazionale. I suoi compiti sono stabiliti nell'art. 42 LBN e nell'art. 10 ROrg. In particolare il Consiglio di banca fissa le linee fondamentali dell'organizzazione interna della Banca nazionale (inclusa l'organizzazione della contabilità, del controllo finanziario e della pianificazione finanziaria) e approva il budget e gli accantonamenti per le riserve monetarie (art. 30 LBN). Esso valuta inoltre la gestione del rischio e i principi di allocazione degli investimenti e prende atto delle strategie di impiego delle risorse aziendali. Al Consiglio di banca spetta il compito di presentare al Consiglio federale le proposte di nomina dei membri della Direzione generale e dei, o delle, loro supplenti e di stabilire in un regolamento la remunerazione dei propri membri nonché quella dei membri della Direzione generale e dei, o delle, loro supplenti. Infine, il Consiglio di banca approva la convenzione sulla distribuzione dell'utile stipulata tra la Banca nazionale e il Dipartimento federale delle finanze, decide sulla veste grafica delle banconote e designa i membri dei Comitati consultivi economici regionali. Non rientra tra le sue attribuzioni la conduzione della politica monetaria, che compete alla Direzione generale.

## Attività del Consiglio di banca

Nel 2023 il Consiglio di banca ha tenuto, in compresenza della Direzione generale, nove sedute (tre in marzo, due in aprile e una in giugno, settembre, novembre e dicembre).

Ha preso atto del Rendiconto 2022 destinato all'Assemblea federale e ha approvato la Relazione finanziaria 2022 sottoposta al Consiglio federale e all'Assemblea generale. Ha inoltre esaminato i rapporti dell'Organo di revisione presentati alla sua attenzione e a quella dell'Assemblea generale oltreché il rapporto annuale della Revisione interna. Ha anche preso atto dei rapporti annuali sui rischi finanziari e operativi, del rapporto annuale sulla compliance e del rapporto di attività 2022 della Cassa pensioni. Ha inoltre approvato il conteggio degli attingimenti dal budget 2022 così come il budget per il 2024 tenendo conto della gestione a medio termine delle risorse e delle prestazioni.

Il Consiglio di banca ha altresì preparato l'Assemblea generale 2023 e tenuto l'annuale incontro dedicato alla politica di investimento. Ha anche approvato l'ammontare dell'attribuzione agli accantonamenti per le riserve monetarie per l'esercizio 2023.

In occasione di più sedute si è fatto aggiornare in merito all'acquisizione di Credit Suisse da parte di UBS, alle misure della Confederazione, della FINMA e della Banca nazionale nonché ai rischi risultanti per la BNS.

Ha inoltre richiesto raggugli circa l'applicabilità alla Banca nazionale delle disposizioni relative alla rendicontazione non finanziaria e autorizzato il conseguente approccio attuativo della BNS.

Oltre a ciò, è stato informato riguardo all'introduzione nel 2024 di un catalogo delle funzioni per lo sviluppo del personale e la pianificazione degli avanzamenti di carriera e, su tale sfondo, ha rivisto il regolamento salariale. Ha inoltre intrapreso la revisione parziale del regolamento della BNS sul diritto di firma.

Altre tematiche sulle quali il Consiglio di banca è stato informato hanno riguardato la gestione del rischio della Cassa pensioni, la responsabilità degli organi della Banca nazionale, lo stato di avanzamento del progetto per il centro visite della BNS a Berna, gli indicatori aggiornati delle risorse umane, il rifacimento e ammodernamento del sito Internet della BNS nonché il contributo della Banca nazionale al 175° anniversario della Costituzione federale.

Il Consiglio di banca si è altresì occupato di questioni legate al personale della BNS. Si è congedato da Andréa Maechler, membro della Direzione generale, a fine giugno 2023 e ha proposto al Consiglio federale di nominare Antoine Martin membro della Direzione generale a partire dal 1° gennaio 2024 per la durata residua del mandato 2021-2027.

Ha inoltre preso atto del fatto che Dewet Moser, membro supplente della Direzione generale, lascerà la BNS per motivi di età al 31 marzo 2024. Ha dunque proposto al Consiglio federale la nomina di Sébastien Kraenzlin e di Rosmarie Schlup quali membri supplenti della Direzione generale, rispettivamente con effetto dal 1° aprile 2024 e dal 1° settembre 2024.

Infine ha definito la composizione dei suoi comitati per il mandato 2023-2024 e quella dei Comitati consultivi economici regionali (valida dalla data dell'Assemblea generale 2023).

#### Comitati del Consiglio di banca

In seno al Consiglio di banca sono istituiti i comitati di verifica, dei rischi, di remunerazione e di nomina, ciascuno dei quali è composto di tre membri.

Il Comitato di verifica coadiuva il Consiglio di banca nella sorveglianza (monitoraggio) del reporting finanziario e controlla le attività dell'Organo di revisione e della Revisione interna. Esso valuta inoltre l'adeguatezza e l'efficacia del Sistema di controllo interno (SCI), in particolare delle procedure per la gestione dei rischi operativi e la conformità a leggi, regolamenti e direttive (compliance).

Il Comitato dei rischi supporta il Consiglio di banca nella sorveglianza (monitoraggio) della gestione del rischio e nella valutazione della governance in atto per l'allocazione degli investimenti. Il Comitato di verifica e il Comitato dei rischi coordinano le proprie attività e cooperano laddove i loro compiti si sovrappongono.

Il Comitato di remunerazione assiste il Consiglio di banca nel definire i principi su cui si fonda la politica retributiva della Banca nazionale e gli sottopone le proposte per la definizione degli stipendi dei membri della Direzione generale e dei, o delle, loro supplenti.

Il Comitato di nomina elabora, all'attenzione del Consiglio di banca, le proposte relative ai membri del Consiglio di banca la cui elezione spetta all'Assemblea generale nonché quelle riguardanti i membri della Direzione generale e i, o le, loro supplenti, che vengono nominati dal Consiglio federale.

Nel 2023 il Comitato di verifica ha tenuto quattro riunioni in presenza dell'Organo di revisione. Il Comitato dei rischi si è riunito in quattro sedute, il Comitato di remunerazione ne ha svolta una e il Comitato di nomina nove.

#### Organi di direzione

La Direzione generale è il massimo organo direttivo ed esecutivo. I suoi tre membri sono nominati dal Consiglio federale su proposta del Consiglio di banca per un mandato di sei anni. Alla Direzione generale competono in particolare la politica monetaria, la strategia di investimento degli attivi, il contributo alla stabilità del sistema finanziario e la cooperazione monetaria internazionale.

La Direzione generale allargata è costituita dai membri della Direzione generale e dai, o dalle, loro supplenti e definisce le linee guida strategiche per la gestione aziendale.

La pianificazione e l'attuazione di queste linee guida spettano al Collegio supplenti che assicura il coordinamento di tutte le attività aziendali aventi una portata interdipartimentale.

L'Organo di revisione verifica se la contabilità, il consuntivo annuale e la proposta di destinazione dell'utile di bilancio soddisfano i requisiti legali; a tal fine ha il diritto di prendere visione in qualsiasi momento dell'attività della Banca nazionale. Esso è designato dall'Assemblea generale per la durata di un anno. Le revisioni devono essere eseguite da personale specializzato con particolari qualifiche professionali, di cui all'art. 727b CO, che sia indipendente dal Consiglio di banca, dalla Direzione generale e da azioniste e azionisti rilevanti.

**Organo di revisione**

Dal 2015 l'Organo di revisione della Banca nazionale è KPMG SA; l'Assemblea generale ne ha confermato la nomina anche per il periodo amministrativo 2023-2024 e dalla seduta dell'aprile 2022 è Erich Schärli a svolgere la funzione di revisore responsabile. La rotazione della persona in carica è avvenuta conformemente alle disposizioni sulla durata del mandato che, secondo il Codice delle obbligazioni, può essere al massimo di sette anni. L'onorario annuo per la revisione dell'esercizio 2023 è ammontato a 0,3 milioni di franchi (2022: 0,3 mio). Inoltre, nell'anno in esame KPMG SA ha prestato servizi in relazione al reporting sulla sostenibilità per un importo pari a 0,03 milioni di franchi (2022: 0 franchi).

La Revisione interna è uno strumento indipendente di sorveglianza e di controllo delle attività della Banca nazionale. Essa è subordinata al Comitato di verifica del Consiglio di banca.

**Revisione interna**

## **1.5 RELAZIONE SULLE RETRIBUZIONI**

|   |   |
|---|---|
| <b>Retribuzioni</b>   | <p>Per la remunerazione dei suoi membri e di quelli della Direzione generale allargata il Consiglio di banca deve attenersi, per analogia, ai principi stabiliti per «la remunerazione e altre condizioni contrattuali convenute con i quadri di grado più elevato e con i membri degli organi dirigenti di aziende e stabilimenti della Confederazione» (art. 6a Legge sul personale federale). Il Consiglio di banca ha fissato i principi su cui si basano le remunerazioni nel Regolamento concernente le remunerazioni degli organi di vigilanza e di direzione del 14 maggio 2004 (Regolamento sulle remunerazioni).</p> <p>Per le remunerazioni e le indennità versate nell'esercizio in esame si rimanda alle tabelle a pag. 209 seg.</p>   |
| <b>Consiglio di banca</b>   | <p>La remunerazione dei membri del Consiglio di banca comprende un compenso fisso annuo e indennità giornaliera per compiti speciali e le sedute dei comitati. Le sedute di comitato che si svolgono alla stessa data di quelle del Consiglio di banca non prevedono alcun emolumento.</p>  |
| <b>Organi di direzione</b>  | <p>La remunerazione dei membri della Direzione generale allargata si compone di uno stipendio e di un rimborso forfettario delle spese di rappresentanza. Essa si allinea alle remunerazioni usuali presso altre istituzioni del settore finanziario di dimensioni e complessità analoghe e presso grandi aziende della Confederazione.</p>   |
| <b>Comitati consultivi economici regionali</b>  | <p>Informazioni sulla remunerazione dei membri dei Comitati consultivi economici regionali si trovano a pag. 209.</p>   |
| <b>Indennità di buonuscita e indennità per le limitazioni all'esercizio di attività lucrative</b> | <p>La Banca nazionale non versa alcuna indennità di buonuscita ai membri del Consiglio di banca. Per i membri della Direzione generale e i, o le, loro supplenti, il Regolamento della Direzione generale prevede, al termine del mandato, una proroga del rapporto di lavoro della durata di sei mesi, durante i quali la persona è esonerata dallo svolgimento delle sue attività («cooling off period»). Il versamento dello stipendio durante il suddetto periodo costituisce un'indennità per le limitazioni cui i membri della Direzione generale allargata devono sottostare in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro con la Banca nazionale. In caso di mancato rinnovo o revoca del mandato di un membro della Direzione generale allargata, il Consiglio di banca può disporre il versamento di un'indennità di buonuscita pari al massimo a un anno di stipendio. La stessa regola viene applicata quando il licenziamento o il pensionamento di un membro della Direzione generale allargata avviene nell'interesse della Banca nazionale.</p> |

## 1.6 SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Il Sistema di controllo interno (SCI) abbraccia l'insieme delle strutture e delle procedure di controllo che assicurano il corretto funzionamento dell'azienda e coadiuvano il conseguimento dei suoi obiettivi gestionali.

Finalità

L'SCI contribuisce in maniera determinante a garantire l'osservanza delle disposizioni legali e delle direttive interne e a salvaguardare il patrimonio dell'azienda. Esso è finalizzato a evitare, contenere e individuare errori e irregolarità nonché ad assicurare la correttezza e completezza delle scritture contabili così come la tempestività e attendibilità del reporting. Inoltre, l'SCI fa sì che i rischi siano gestiti adeguatamente ed efficacemente a livello dell'intera banca.

L'SCI comprende la gestione dei rischi finanziari, operativi e di compliance nonché di quelli legati al reporting finanziario ai sensi dell'art. 728a CO.

Elementi

Sul piano organizzativo l'SCI si articola su tre livelli indipendenti: la linea, le istanze di sorveglianza dei rischi e la Revisione interna.

Organizzazione

Tramite l'esercizio delle sue responsabilità direttive la linea assicura il primo livello dell'SCI attestando il rispetto dell'obbligo di diligenza e la conformità alle regole. Le unità organizzative (UO) definiscono la propria struttura organizzativa e le procedure interne in modo tale da assolvere i compiti loro affidati in maniera efficiente e raggiungere gli obiettivi prefissati. Stabiliscono pertanto obiettivi operativi e misure di controllo per la gestione dei rischi a cui sono espone nell'esercizio delle loro attività.

Primo livello

Il secondo livello è costituito dalle istanze di sorveglianza dei rischi. Le unità competenti (UO Rischi operativi e sicurezza, Compliance e Gestione del rischio) offrono consulenza alla linea nella gestione dei rispettivi rischi, vigilano su tale gestione e riferiscono sulla sua adeguatezza ed efficacia. Compiono inoltre una valutazione autonoma della situazione dal punto di vista dei rischi, formulano linee guida e misure correttive volte a individuarli e limitarli e sottopongono agli organi di direzione della banca le relative proposte.

Secondo livello

|  |   |
|--|---|
| <b>Terzo livello</b>   | <p>Infine, il terzo livello dell’SCI è rappresentato dalla Revisione interna che verifica, quale istanza indipendente, l’attività della BNS. Tramite l’impiego di un approccio sistematico e mirato, la Revisione interna valuta l’efficacia della gestione del rischio, dei processi interni di gestione e di controllo nonché di governance, contribuendo al loro miglioramento; essa si concentra in primo luogo sui rischi.</p>   |
| <b>Competenze del Consiglio di banca e degli organi di direzione</b> | <p>Il Consiglio di banca, e in particolare il Comitato di verifica e il Comitato dei rischi, valutano l’adeguatezza e l’efficacia dell’SCI e accertano che siano garantite la sicurezza e l’integrità dei processi operativi.</p> <p>La Direzione generale allargata emana le linee strategiche per la gestione operativa della Banca nazionale.</p> <p>Il Collegio supplenti vara le disposizioni riguardanti l’SCI e ne garantisce il rispetto. A tale scopo emana direttive e linee guida per la gestione operativa.</p> |
| <b>Rapporti</b>  | <p>Il rendiconto agli organi di direzione della banca e al Consiglio di banca sulle attività dell’SCI ha luogo ogni anno per mezzo di rapporti singoli sulla sorveglianza dei rischi finanziari, operativi e di compliance. Inoltre, la Revisione interna trasmette almeno a cadenza semestrale agli organi di direzione e al Comitato di verifica del Consiglio di banca i risultati delle proprie verifiche.</p>  |
| <b>SCI per il reporting finanziario</b>                              | <p>La Banca nazionale dispone di molteplici meccanismi di controllo per prevenire o individuare tempestivamente eventuali errori nell’ambito del reporting finanziario (impostazione, tenuta e redazione dei conti), assicurando così la corretta rappresentazione della sua situazione. Posto sotto la responsabilità dell’UO Contabilità, l’SCI per le procedure di reporting finanziario ingloba tutti i controlli effettuati a questo fine.</p>   |

## 1.7 GESTIONE DEL RISCHIO

---

Nell'assolvere il proprio mandato legale la Banca nazionale incorre in molteplici rischi, tra cui quelli finanziari che si configurano come rischio di mercato, rischio di credito, rischio paese e rischio di liquidità. Essa è inoltre esposta a rischi operativi e di compliance. Questi concernono eventuali danni a persone, perdite finanziarie e danni alla reputazione risultanti da procedure operative inadeguate, rapporti incorretti, mancanza o inosservanza di prescrizioni e regole di condotta, insufficiente sorveglianza, guasti tecnici o influssi esterni.

Rischi

Il Consiglio di banca esercita la vigilanza e il controllo sulla conduzione operativa della Banca nazionale. Ad esso spetta il compito di valutare la gestione del rischio e di sorvegliare la sua attuazione. Il Comitato dei rischi e il Comitato di verifica esaminano i relativi rapporti e coadiuvano il Consiglio di banca nella sorveglianza sulla gestione del rischio.

Valutazione della gestione del rischio

La Direzione generale emana le Direttive sulla politica di investimento della Banca nazionale svizzera, fissa ogni anno la strategia di allocazione degli attivi e determina in tal modo i limiti posti ai connessi rischi finanziari.

Strategia di rischio

La Direzione generale allargata approva le strategie per la conduzione aziendale e si assume la responsabilità strategica della gestione dei rischi operativi e di compliance definendo le linee guida in questo ambito.

I rischi finanziari relativi agli investimenti sono sottoposti al monitoraggio dell'UO Gestione del rischio. La Direzione generale vaglia ogni trimestre i rapporti sull'attività di investimento e sulla gestione del rischio. I rapporti della suddetta unità sono discussi in seno al Comitato dei rischi del Consiglio di banca, mentre il rapporto annuale sui rischi è esaminato inoltre dall'intero Consiglio di banca. Maggiori particolari sul processo di investimento e di controllo del rischio in ordine agli attivi finanziari si trovano nel capitolo 5 del Rendiconto. Qualora necessario, la direzione dell'UO Gestione del rischio può informare direttamente anche il, o la, presidente della Direzione generale e la direzione del Comitato dei rischi.

Sorveglianza sui rischi finanziari

Le direzioni dei dipartimenti assicurano l'applicazione delle direttive sui rischi operativi emanate dalla Direzione generale allargata nelle unità organizzative di loro pertinenza. La responsabilità della gestione di tali rischi incombe alle funzioni di linea.

Sorveglianza sui rischi operativi

#### Sorveglianza sui rischi di compliance

I rischi operativi, in cui rientrano in particolare quelli inerenti alla sicurezza cibernetica e delle informazioni, alla gestione della continuità operativa e alla sicurezza operativa, sono posti sotto la sorveglianza dell'UO Rischi operativi e sicurezza. La gestione e il controllo di tali rischi competono al Collegio supplenti, che predispone le relative direttive, è responsabile della loro implementazione a livello dell'intera istituzione e assicura il reporting alla Direzione generale allargata. Il Comitato di verifica esamina il rapporto annuale sulla gestione dei rischi prima che venga sottoposto al Consiglio di banca. Il Comitato dei rischi condivide con il Comitato di verifica la supervisione dei rischi connessi con l'attività di investimento.

Le direzioni dei dipartimenti assicurano nelle unità organizzative di loro pertinenza l'applicazione delle direttive sui rischi di compliance emanate dal Consiglio di banca, dalla Direzione generale allargata e dal Collegio supplenti. La responsabilità della gestione di questi rischi incombe alle funzioni di linea.

La sorveglianza sui rischi di compliance è di responsabilità dell'UO Compliance e, in caso di sovrapposizione con i rischi operativi, anche dell'UO Rischi operativi e sicurezza. L'UO Compliance offre consulenza e supporto alle direzioni dei dipartimenti, alle funzioni di linea e al personale nella gestione dei rischi di compliance. Essa monitora l'adeguatezza e il rispetto delle prescrizioni e delle regole di condotta e riferisce sui rischi di compliance derivanti dalla loro inosservanza. Gestisce inoltre una piattaforma di segnalazione elettronica tramite la quale collaboratori e collaboratrici possono comunicare eventuali irregolarità.

Qualora lo ritenga necessario, l'UO Compliance può, nell'ambito dei suoi compiti, rivolgersi in ogni momento al, o alla, presidente del Comitato di verifica oppure al, o alla, presidente del Consiglio di banca. L'UO Compliance presenta annualmente agli organi di direzione, al Comitato di verifica e al Consiglio di Banca un rapporto sulla sua attività.

La seguente tabella sintetizza l'organizzazione della gestione del rischio presso la Banca nazionale.

#### **ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL RISCHIO**

|                      | Direttive  | Gestione dei rischi (primo livello) | Sorveglianza indipendente (secondo livello)    | Organi di vigilanza del Consiglio di banca |
|----------------------|--|-------------------------------------|--|--|
| Rischi finanziari    | Direzione generale   | Linea                               | UO Gestione del rischio                        | Comitato dei rischi                        |
| Rischi operativi     | Direzione generale allargata, Collegio supplenti                     | Linea                               | UO Rischi operativi e sicurezza                | Comitato di verifica, Comitato dei rischi  |
| Rischi di compliance | Consiglio di banca, Direzione generale allargata, Collegio supplenti | Linea                               | UO Compliance, UO Rischi operativi e sicurezza | Comitato di verifica                       |

#### **1.8 EMBARGO SULLE OPERAZIONI FINANZIARIE**

Ai collaboratori e alle collaboratrici della BNS che partecipano alle decisioni di politica monetaria o le preparano è fatto divieto di attuare decisioni relative a investimenti finanziari di natura privata, ad eccezione delle operazioni a favore di istituzioni previdenziali, come minimo durante le tre settimane precedenti un esame ordinario della situazione economica e monetaria e fino a un giorno dopo la pubblicazione della decisione di politica monetaria.

## 1.9 INFORMAZIONI ADDIZIONALI: RINVII

Ulteriori informazioni relative al governo societario sono riportate in altri passaggi del presente Rapporto di gestione, sul sito Internet della Banca nazionale, nella Legge sulla Banca nazionale (LBN), nel Regolamento di organizzazione (ROrg) e nei seguenti altri documenti:

|   |   |
|---|---|
| LBN (RS 951.11)   | www.snb.ch, La BNS/Organizzazione/<br>Fondamenti giuridici/Costituzione e leggi   |
| ROrg (RS 951.153)   | www.snb.ch, La BNS/Organizzazione/<br>Fondamenti giuridici/Direttive e regolamenti  |
| Azionariato   | www.snb.ch, La BNS/Organizzazione/<br>La Banca nazionale come società anonima   |
| Diritti di partecipazione   | www.snb.ch, La BNS/Organizzazione/<br>La Banca nazionale come società anonima/<br>Assemblea generale 2024   |
| Iscrizione nel registro delle azioni  | www.snb.ch, La BNS/Organizzazione/<br>La Banca nazionale come società anonima/<br>Assemblea generale 2024   |
| Quorum statuari   | Art. 38 LBN, art. 9 ROrg  |
| Assemblea generale  | Artt. 34-38 LBN, artt. 8-9 ROrg   |
| Regolamento sul riconoscimento e la rappresentanza di azioniste e azionisti della Banca nazionale svizzera        | www.snb.ch, La BNS/Organizzazione/<br>Fondamenti giuridici/Direttive e regolamenti  |
| Consiglio di banca  | www.snb.ch, La BNS/Organizzazione/<br>Organi di vigilanza e di direzione/Consiglio di banca della BNS   |
| Membri  | Rapporto di gestione, pag. 229  |
| Nazionalità   | Art. 40 LBN   |
| Relazioni di interesse  | www.snb.ch, La BNS/Organizzazione/<br>Organi di vigilanza e di direzione/Consiglio di banca della BNS/Composizione del Consiglio di banca/Membri del Consiglio di banca |
| Nomina/elezione e durata del mandato  | Art. 39 LBN   |
| Prima e ultima nomina/elezione  | Rapporto di gestione, pag. 229  |
| Struttura organizzativa interna   | Art. 10 segg. ROrg  |
| Comitati del Consiglio di banca   | www.snb.ch, La BNS/Organizzazione/<br>Organi di vigilanza e di direzione/Consiglio di banca della BNS/Comitati del Consiglio di banca                                   |
| Regolamenti:<br>Comitato di verifica,<br>Comitato dei rischi,<br>Comitato di remunerazione,<br>Comitato di nomina | www.snb.ch, La BNS/Organizzazione/<br>Fondamenti giuridici/Direttive e regolamenti  |

|   |  |
|---|--|
| Regolamento concernente le remunerazioni degli organi di vigilanza e di direzione della Banca nazionale svizzera (Regolamento sulle remunerazioni)  | www.snb.ch, La BNS/Organizzazione/<br>Fondamenti giuridici/Direttive e regolamenti   |
| Delimitazione delle competenze  | Art. 42 LBN; art. 10 segg. ROrg  |
| Sistema di controllo interno  | Rapporto di gestione, pag. 157 seg.;<br>art. 10 segg. ROrg   |
| Remunerazioni   | Rapporto di gestione, pag. 209   |
| Codice di condotta  | www.snb.ch, La BNS/Organizzazione/<br>Fondamenti giuridici/Direttive e regolamenti   |
| Organi di direzione   | www.snb.ch, La BNS/Organizzazione/Organi di<br>vigilanza e di direzione/Direzione generale della<br>BNS oppure Direzione generale allargata  |
| Membri  | Rapporto di gestione, pag. 230   |
| Relazioni di interesse  | www.snb.ch, La BNS/Organizzazione/Organi di<br>vigilanza e di direzione/Direzione generale della<br>BNS oppure Direzione generale allargata  |
| Nomina e durata del mandato   | Art. 43 LBN  |
| Struttura organizzativa interna   | Artt. 18-24 ROrg   |
| Regolamento concernente il mandato e il rapporto di lavoro dei membri e dei membri supplenti della Direzione generale della Banca nazionale svizzera (Regolamento della Direzione generale) | www.snb.ch, La BNS/Organizzazione/<br>Fondamenti giuridici/Direttive e regolamenti   |
| Regolamento concernente le remunerazioni degli organi di vigilanza e di direzione della Banca nazionale svizzera (Regolamento sulle remunerazioni)  | www.snb.ch, La BNS/Organizzazione/<br>Fondamenti giuridici/Direttive e regolamenti   |
| Regolamento concernente gli investimenti finanziari e le operazioni finanziarie di natura privata dei membri degli organi di direzione  | www.snb.ch, La BNS/Organizzazione/<br>Fondamenti giuridici/Direttive e regolamenti   |
| Regolamento concernente doni, inviti e altri omaggi di terzi ai membri della Direzione generale allargata   | www.snb.ch, La BNS/Organizzazione/<br>Fondamenti giuridici/Direttive e regolamenti   |
| Legge sul personale federale  | www.admin.ch, Diritto federale/Raccolta<br>sistematica/Diritto nazionale/1 Stato – Popolo –<br>Autorità/17 Autorità federali/172.220 Rapporto<br>di lavoro/172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul<br>personale federale (LPers) |
| Remunerazioni   | Rapporto di gestione, pag. 210   |
| Codice di condotta  | www.snb.ch, La BNS/Organizzazione/<br>Fondamenti giuridici/Direttive e regolamenti   |

|  |   |
|--|---|
| Collaboratori e collaboratrici                                     |   |
| Carta dei valori   | www.snb.ch, La BNS/Organizzazione/<br>Fondamenti giuridici/Direttive e regolamenti  |
| Codice di condotta   | www.snb.ch, La BNS/Organizzazione/<br>Fondamenti giuridici/Direttive e regolamenti  |
| Investimenti finanziari e operazioni finanziarie di natura privata | (Solo in francese, tedesco e inglese)<br>www.snb.ch, La BNS/Organisation/<br>Fondements juridiques/Directives et règlements   |
| Principi relativi agli acquisti                                    | www.snb.ch, La BNS/Organizzazione/<br>Fondamenti giuridici/Direttive e regolamenti  |
| Organo di revisione  |   |
| Nomina e requisiti   | Art. 47 LBN   |
| Compiti  | Art. 48 LBN   |
| Politica di informazione   | Rapporto di gestione, pagg. 150, 236 seg.;<br>informazioni per l'azionariato della BNS:<br>www.snb.ch, La BNS/Organizzazione/<br>La Banca nazionale come società anonima/<br>Comunicazioni ad hoc e servizio di messaggistica |
| Struttura societaria e azionariato                                 | Rapporto di gestione, pagg. 148 segg., 203 seg.   |
| Sede   | Art. 3 cpv. 1 LBN   |
| Simbolo/Codice ISIN  | SNBN/CH0001319265   |
| Struttura del capitale   | Rapporto di gestione, pag. 203  |
| Criteri contabili  | Rapporto di gestione, pag. 184  |